

Detraibilità dell'Iva

L'art.83, comma 28 bis del decreto legge n. 112/2008 ha introdotto importanti novità in materia di detraibilità dell'iva sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione.

In particolare ha eliminato dall'art. 19 bis¹ lett. e) D.P.R. 633/72 ogni riferimento alle prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande comportando per quest'ultime l'assoggettamento ai criteri generali e, quindi, la totale detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto.

Affinché la suddetta imposta risulti interamente detraibile è necessario però che la spesa sia documentata mediante regolare fattura (nei casi di rapporti continuativi è facoltà delle parti procedere ad una fatturazione periodica delle prestazioni fatta salva, in questa circostanza, l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale); è necessario, inoltre, che la predetta spesa sia sostenuta per motivi strettamente inerenti l'esercizio della professione.

Rimane a carico del professionista l'onere di dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e l'attività esercitata.

Le superiori disposizioni sono valide per le prestazioni fatturate a partire dall'01 settembre 2008.

Deducibilità dei costi

Il già menzionato decreto legge n. 112/2008, modificando anche l'art.54, comma 5 del TUIR, prevede che, a far data dall'01 gennaio 2009, i costi sostenuti dai professionisti per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e

bevande, sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare fermo restando il limite massimo pari al 2% dei compensi percepiti dal professionista su base annua.

I suddetti costi sono, invece, interamente deducibili se sostenuti direttamente dal committente per conto del professionista e da questi addebitati in fattura.

La recentissima circolare (n.53 del 05.09.08) dell' Agenzia dell'Entrate ha fornito ulteriori delucidazioni con particolare riguardo al caso in cui le suddette spese siano considerate di rappresentanza.

In questa circostanza, si legge nella circolare, si conferma la deducibilità del 75% del costo fermo restando il limite annuo pari all'1% dei compensi percepiti dal professionista.

Analogamente, le spese sostenute per convegni e congressi sono deducibili nel limite massimo del 50% del 75 %.

Conclusioni

Per maggiore semplicità si riassume la percentuale di deducibilità del costo secondo le diverse fattispecie precedentemente trattate:

- Spese generiche di alberghi e ristoranti: deducibili al **75%** nei limiti del **2%** dei compensi;
- Spese di alberghi e ristoranti per rappresentanza: deducibili al **75%** nei limiti del **1%** dei compensi;
- Spese di alberghi e ristoranti sostenute per convegni: deducibili al **50%** del **75%**;

- Spese generiche di alberghi e ristoranti sostenute dal committente:
deducibili al **100%**;

Ringraziando per la fiducia accordata e restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono alla S.V. i saluti più cordiali.